

**STUDIO VBA**

Via Caravaggio, 2B – 20832 Desio (MB)

T. +39 0362.39191

F. +39 0362.627501

**IBI CONSULTING**

Via Montello, 1 – 20831 Seregno (MB)

T. +39 0362.325347

F. +39 0362.230647

**IN MILANO**

Via Alberico Albricci, 9 – 20122 Milano (MB)

Via Stendhal, 65 – 20144 Milano (MB)

**Gentili Clienti**

Loro sedi

Milano/Desio/Seregno, il 6 luglio 2022.

**OGGETTO: NOVITA' FISCALI E AGEVOLAZIONI**

Egregi Signori,

nella tabella che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte dal Decreto Legge n. 73/2022 (c.d. “**Decreto Semplificazioni Fiscali**”), entrato in vigore il giorno 21/06/2022 e non ancora convertito in Legge.


\*\*\*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

*dott. Pietro Izzo*



*dott. Matteo Formenti*



<b>DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI</b>	
<b>Modifiche al calendario fiscale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La <b>Li.Pe. relativa al secondo trimestre del 2022</b> dovrà essere trasmessa entro il <b>30 settembre</b> (e non più entro il 16 settembre).</li> <li>➤ La nuova scadenza dei <b>modelli Intrastat</b> è fissata <b>entro il mese successivo al periodo di riferimento</b> (e non più entro il 25 del mese successivo).</li> <li>➤ Dal 2023, aumenterà <b>da 250 euro a 5.000 euro</b> il limite oltre il quale <b>l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b> dei primi due trimestri dell'anno deve essere versata tempestivamente. Si ricordano i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il 1° trimestre, entro il 31 maggio,</li> <li>- per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,</li> <li>- per il 3° trimestre, entro il 30 novembre,</li> <li>- per il 4° trimestre, entro il 28 febbraio.</li> </ul>                     Pertanto, viene previsto che l'imposta di bollo potrà essere versata:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;</li> <li>- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.</li> </ul> </li> <li>➤ Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della <b>dichiarazione dell'imposta di soggiorno</b> per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al <b>30 settembre 2022</b>.</li> </ul>
<b>Esterometro</b>	<p>Vengono esclusi dall'obbligo di comunicazione con estero gli <b>acquisti di beni</b> e le <b>prestazioni di servizi</b> che siano <b>non rilevanti territorialmente</b> ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, <b>di importo non superiore a euro 5.000</b> per ogni singola operazione. Si ricorda che per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, i dati di cui sopra sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio – SDI (tenendo conto delle esclusioni di cui si è detto, tra cui quella relativa alle operazioni di importo non superiore ad euro 5.000), e si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;</li> <li>-la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.</li> </ul>

<p><b>IRAP – semplificazioni in materia di dichiarazione</b></p>	<p>Vengono semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato. Infatti, a parità di risultato finale, il meccanismo prevede ora l'integrale deducibilità del costo, in luogo della previsione di diverse forme di deduzione. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, e quindi dal 2021 (pertanto, <b>saranno aggiornati i modelli della dichiarazione Irap 2022</b>).</p>
<p><b>Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica</b></p>	<p>È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica <b>a partire dal periodo d'imposta 2022</b>. Nell'attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile. Solo dall'anno prossimo, quindi, non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d'imposta (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d'imposta e un'annualità con reddito inferiore al minimo presunto). Nessuna modifica è prevista con riferimento alla disciplina delle società non operativa (che sarà quindi anche in futuro applicabile).</p>
<p><b>ISA - modifiche alla disciplina</b></p>	<p>La norma interviene <b>per tener conto degli effetti della crisi economica</b> conseguente alla pandemia anche <b>nei periodi d'imposta 2021 e 2022</b>. Viene tra l'altro previsto che, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2021, gli Uffici debbano tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020. Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022, si dovrà tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.</p>
<p><b>Estensione del principio di derivazione rafforzata</b></p>	<p>Il principio di derivazione rafforzata viene <b>esteso alle micro-imprese</b> che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria (prima della modifica, invece, le società al di sotto dei limiti dimensionali non potevano applicare, in ogni caso, il principio di derivazione rafforzata, pur optando per la redazione del bilancio in forma ordinaria). Inoltre, il criterio di derivazione rafforzata trova ora applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; non è quindi più necessario presentare, in ogni caso, la dichiarazione integrativa. La nuova disposizione, però, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. Le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d'imposta in corso.</p>
<p><b>Nuova certificazione per la qualificazione di investimenti agevolati</b></p>	<p>Le imprese possono richiedere una <b>certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti</b> effettuati, o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica <b>ammisibili al beneficio</b>. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dello stesso articolo 1 L. 160/2019.</p>
<p><b>Autodichiarazione aiuti di Stato</b></p>	<p>Vengono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA). In conseguenza di tale previsione, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 233822/2022, pubblicato il 22 giugno 2022, ha differito il termine per la presentazione dell'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al <b>30 novembre</b></p>

	<b>2022</b> (in luogo del termine del 30 giugno 2022 prima previsto).
<b>Registrazione degli atti in termine fisso</b>	Viene stabilito che ai fini dell'imposta di registro la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro <b>trenta giorni</b> , e non più entro venti giorni, dalla data dell'atto formato in Italia. Così pure per le operazioni di società o enti esteri, la registrazione degli atti deve avvenire entro trenta giorni, e non più entro venti giorni, così come in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, nonché l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione dell'imposta di registro, devono essere denunciati entro trenta giorni.
<b>IMU - proroga della dichiarazione</b>	Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno di imposta 2021 è differito al <b>31 dicembre 2022</b> (in luogo del 30 giugno). Restano fermi i termini di presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali.
<b>Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi</b>	I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, <b>per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria</b> . Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate.
<b>Dichiarazione dei redditi precompilata</b>	Non è effettuato il <b>controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati</b> nella dichiarazione precompilata trasmessa senza modifiche, anche in caso di presentazione mediante CAF o professionista. Nel caso di presentazione della precompilata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. Queste nuove disposizioni trovano applicazione sin dal periodo d'imposta in corso.
<b>Terzo settore</b>	Le specifiche "agevolazioni transitorie" previste dall'articolo 104 D.Lgs. 117/2017 (quali, ad esempio, l'applicazione in misura fissa di imposte di registro, ipotecarie e catastali; le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, ecc.) si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro, e, quindi, non soltanto alle Odv, Aps e Onlus.